

COLLEGIO D'APPELLO FEDERALE DEL CUSI

Il Collegio d'Appello Federale del CUSI, composto dai seguenti membri:

- Dott. Cesare Iadecola, Presidente
- Avv. Francesco Termini, Membro;
- Avv. Claudio Verini, Membro


all'esito dell'udienza di discussione del giorno 22.11.2018, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso ex art. 29 quater, comma 3, dello statuto CUSI, proposto da Giuseppe Pezzoli (c.f. PZZGPP59T01A794Q) avverso il provvedimento prot. n. 769/1-i del 30.5.2018, con il quale il Collegio dei Probiviri del CUSI ha respinto il ricorso promosso dallo stesso Giuseppe Pezzoli avverso la determinazione di esclusione dalla qualifica di socio del CUS Bergamo, assunta dal Consiglio Direttivo di tale CUS in data 1.6.2017.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con determinazione in data 1.6.2017 il Consiglio Direttivo del CUS Bergamo deliberava l'esclusione del Sig. Giuseppe Pezzoli dalla qualifica di socio dello stesso CUS, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del proprio statuto, in conseguenza delle dichiarazioni rese da quest'ultimo il giorno 23.3.2017 a vari organi di informazione, aventi ad oggetto la nomina, ad opera del Consiglio Regionale del CONI, della Sig.ra Lara Magoni, quale nuovo delegato per la



Provincia di Bergamo, in luogo dello stesso Sig. Pezzoli, che aveva fino a tale momento ricoperto la stessa carica.

Si legge, nella determinazione predetta: (i) quanto al fatto, che il Sig. Pezzoli ha *“espresso giudizi ed apprezzamenti volti ad adombrare la tesi di un significativo condizionamento di natura politica che avrebbe orientato la designazione del nuovo delegato, a discapito delle indicazioni provenienti dalla base del movimento sportivo locale e dell'autonomia del Comitato Regionale, fino a formulare un parallelismo quanto mai infelice ed ingiustificato con una delle forme più riprovevoli di violazione delle regole dell'etica e dello sport”*, ovverosia il doping; (ii) quanto alla valutazione giuridica del fatto stesso, che *“la posizione critica da Lei assunta, denotando un profondo dissenso di opinione nei confronti dei vertici del Comitato Regionale che conduce direttamente alla denigrazione dei suoi componenti, risulta vieppiù inaccettabile ed inconciliabile con i principi che devono ispirare i soci dell'Associazione, in conformità allo Statuto ed ai regolamenti del CUS medesimo, del CUSI e del CONI, oltre che del tutto incompatibile con i valori morali di cui questa Associazione si è sempre fatta promotrice, specie nei confronti dei giovani”*.

Con ricorso in data 27.6.2017 l'odierno ricorrente provvedeva ad impugnare il predetto provvedimento davanti all'Assemblea del CUS Bergamo, ai sensi dell'art. 8, comma 1 dello statuto del medesimo CUS, lamentando, per un verso la mancata riconducibilità del fatto contestato alle due cause di esclusione statutariamente previste, ovverosia l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo statuto e l'inosservanza dei regolamenti e, per altro

verso, la non riferibilità al CUS Bergamo e al CUSI delle dichiarazioni rese agli organi di informazione.

L'Assemblea del CUS Bergamo, con deliberazione assunta in data 24.10.2017, comunicata con nota del 30.10.2017, confermava l'esclusione del ricorrente, il quale ne operava l'impugnazione, chiedendone l'annullamento o altrimenti la dichiarazione di nullità, davanti al Collegio dei Probiviri del CUSI con ricorso recante la data del 23.11.2017, ricevuto in data 5.12.2017.

Con provvedimento del 30.5.2018 l'adito Collegio dei Probiviri rilevava *"la correttezza formale del procedimento di esclusione ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto del CUS Bergamo"* e nel contempo evidenziava che *"esiste una contraddizione tra il suddetto art. 8 e il successivo art. 22 del medesimo statuto, nonché tra gli stessi articoli e l'art. 29 ter dello statuto del CUSI"*.

Contro la predetta decisione il ricorrente ha proposto ricorso al Collegio d'Appello Federale del CUSI lamentando che il Collegio dei Probiviri non avesse fornito alcuna risposta ai tre motivi di impugnazione dal medesimo articolati nel ricorso di primo grado, che per tale ragione ha dichiarato di voler reiterare, seppur *per relationem*, né avesse individuato, in riferimento all'art. 8, comma 1, dello statuto del CUS, secondo cui l'esclusione del socio può essere disposta in caso di *"inadempimento ... agli obblighi derivanti dal presente statuto"* nonché *"di inosservanza dei regolamenti"*, quale obbligo derivante dallo statuto del CUS Bergamo il ricorrente avesse violato o, altrimenti, in quale inosservanza dei regolamenti il



medesimo fosse incorso.

Con atto di controdeduzioni recante la data del 31.10.2018 il CUS Bergamo in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, rilevando ed eccependo:

- l'incompetenza degli organi di giustizia sportiva a conoscere i fatti oggetto del presente procedimento, ritenendo che il "vincolo di giustizia" operi solamente con riferimento a questioni volte a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché in materia di sanzioni disciplinari sportive, dovendosi altrimenti osservare la procedura disciplinata dall'art. 34 dello statuto del CUSI, la quale affida la soluzione delle ulteriori questioni alla competenza di un Collegio Arbitrale, vieppiù in considerazione del fatto che il ricorrente "al momento del deposito del ricorso non era più socio del CUS Bergamo" e quindi non erano "ad esso applicabili le norme e il vincolo di giustizia esposto";
- la violazione del principio del contraddittorio, per non avere il ricorrente notificato al CUS Bergamo né il ricorso proposto davanti al Collegio dei Probiviri né il ricorso di appello, del quale il medesimo CUS ha avuto conoscenza solo in seguito alla comunicazione di esso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza assunto dal Collegio di Appello, ad opera della Segreteria del CUSI; a tal proposito il ricorrente ha evidenziato che in mancanza di norme processuali *ad hoc*, debbano trovare applicazione le norme procedurali

contenute nel codice di giustizia sportiva del CONI, del quale il CUSI è un Ente di promozione sportiva, secondo cui, a pena di inammissibilità, grava sulla parte l'onere di trasmettere il ricorso alla controparte;

- la tardività della proposizione del ricorso al Collegio dei Probiviri, per essere stato il medesimo ricevuto in data 5.12.2017, oltre il termine di 30 giorni, decorrente dalla data del 30.10.2017 di assunzione da parte dell'Assemblea del CUS Bergamo della decisione impugnata dal ricorrente, di cui all'art. 30 del codice di giustizia sportiva del CONI;

- la sufficienza e l'adeguatezza della motivazione rinvenibile nella decisione assunta dal Collegio dei Probiviri, contenente lo scrutinio e il rigetto, quanto meno implicito, dei tre motivi di gravame articolati nel ricorso di primo grado;

- nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso:

a) quanto al primo, inerente alla presunta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente nell'ambito del procedimento di esclusione, perché le norme statutarie non prevedono la necessità di convocazione del socio davanti al Consiglio Direttivo, essendo stato assicurato, in favore dello stesso, il diritto al contraddittorio e alla difesa nell'ambito della impugnazione dell'eventuale esclusione davanti all'Assemblea dei soci, la quale, valutate le ragioni dal medesimo sostenute, ne ha confermato l'esclusione;

b) quanto al secondo e al terzo, inerenti alla mancata ricorrenza degli addebiti e, in ogni caso, al difetto di motivazione rinvenibile nella decisione assunta dall'Assemblea dei soci, in quanto: (i) l'art. 25 dello statuto del CUS Bergamo correla la possibilità di disporre l'esclusione del socio al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dal CUSI; (ii) l'art 13 del regolamento EPS del CONI dispone che *"i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento emanato dal CONI"*; (iii) a sua volta, il codice di comportamento del CONI prevede diverse norme applicabili al caso di specie, fra le quali quelle contenute nell'art. 2, secondo cui *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione"*, nonché nell'art. 7, secondo cui *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Concesso alle parti termine per il deposito di memorie difensive, all'udienza del giorno 22.11.2018, all'esito della discussione operata, il Collegio ha tenuto la controversia a decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il CUS Bergamo, nel proprio atto di costituzione, che l'eccezione inerente al ritenuto difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva a decidere la presente controversia, in favore della competenza del Collegio Arbitrale di cui all'art. 34 dello statuto del CUSI, sia assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio, ivi compresa l'eccezione, pure sollevata dal CUS Bergamo, di violazione del principio del contraddittorio, per non avere il ricorrente notificato ad esso né il ricorso proposto davanti al Collegio dei Probiviri né il ricorso di appello, del quale il medesimo CUS ha avuto conoscenza solo in seguito alla comunicazione di esso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza assunto dal Collegio di Appello, ad opera della Segreteria del CUSI.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Risulta affermato in giurisprudenza che *"in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ... come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata nei termini stabiliti dalle norme procedurali, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta"* (Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2015, n. 22748).

Ne consegue che il Collegio dei Probiviri, quale giudice di primo

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text area.

grado, non avrebbe potuto assumere alcuna decisione sulla competenza, affermandola o declinandola, in assenza di una eccezione in tal senso formulata dal CUS Bergamo.

Vi è però da rilevare che il ricorso di primo grado e il provvedimento di fissazione dell'udienza davanti al Collegio dei probiviri non sono stati comunicati al CUS Bergamo, che pure avrebbe avuto il diritto di riceverli ai sensi dell'art. 32, comma 1, del codice di giustizia sportiva del CONI - le cui disposizioni in tema di introduzione del giudizio sono applicabili al procedimento in esame, non essendo diversamente disciplinato nello statuto del CUSI -, secondo cui *"entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati nonché comunicando ... la data dell'udienza"*.

La mancata comunicazione al CUS Bergamo del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Collegio dei Probiviri, cui avrebbe dovuto provvedere non già il ricorrente, come invece ritenuto dal CUS Bergamo, bensì la Segreteria del Collegio dei Probiviri, in tal senso deponendo il già citato art. 32, comma 1, del codice di giustizia sportiva del CONI, nell'aver impedito al CUS Bergamo di partecipare al procedimento di primo grado, ha evidentemente realizzato la lesione dell'integrità del contraddittorio in danno dello stesso CUS Bergamo il quale, conseguentemente, non ha potuto in quella sede svolgere le proprie difese, nei termini indicati nello stesso art. 32, comma 2, del codice di giustizia sportiva.

La lesione del contraddittorio, non rilevata dal Collegio dei Probi-
viri ma tempestivamente eccepita dal CUS Bergamo nel presente
giudizio, rappresenta un *error in procedendo* che si traduce in *error in
iudicando* e determina la nullità della decisione assunta dal giudice
di primo grado, a cui va quindi rimessa la presente causa, in appli-
cazione del principio generale di tutela del diritto di difesa ricava-
bile dall'art. 24 della Costituzione, anche declinato, tra l'altro,
nell'art. 354 c.p.c..

Occorre quindi che il ricorrente provveda a riassumere il presente
procedimento mediante ricorso al Collegio dei Probiviri entro il
termine che, in mancanza di norma espressa, viene fissato da code-
sta Corte in trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della
presente decisione; ricorso che, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza da adottarsi da parte da parte del Collegio Dei Probi-
viri ai sensi dell'art. 32, comma 1, del codice della giustizia sportiva
del CONI, dovrà essere trasmesso al CUS Bergamo, il quale potrà
quindi svolgere le proprie difese davanti al giudice di primo.

P.Q.M.

il Collegio d'Appello Federale del CUSI, definitivamente pronun-
ciando sul procedimento vertente tra le parti indicate in epigrafe,
così provvede:

- in via pregiudiziale di rito, accerta l'avvenuta lesione del
contraddittorio relativo al giudizio di prime cure celebrato
davanti al Collegio dei Probiviri del CUSI, in conseguenza
della mancata trasmissione al CUS Bergamo del ricorso in-

trodotivo del giudizio e del decreto di fissazione di udienza e della conseguente mancata partecipazione dello stesso CUS Bergamo al relativo giudizio;

- dispone, quindi, che il procedimento venga riassunto, ad opera del ricorrente, davanti al Collegio dei Probiviri del CUSI, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il giorno 9.1.2019

Avv. Francesco Termini

Avv. Claudio Verini

Dott. Cesare Mastrocola